

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Casa di Cura "Ancelle Francescane della Casa del Buon Pastore" sita nel Comune di Roma, Via di Vallelunga, 8, gestita dall'Istituto Religioso Ancelle Francescane del Buon Pastore (P.IVA 00996561007). Rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito di verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l'Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione dell'Area "*Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti*";
- la Determinazione n. G07094 del 21/06/2016 di nomina, a decorrere dal 21/06/2016, del Dott. Achille Iachino, per la copertura dell'incarico di Dirigente dell'Area "*Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti*" della Direzione Regionale "*Salute e Politiche Sociali*";

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;



Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2011 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 che individua il passaggio dall'accREDITAMENTO provvisorio al definitivo;
- la legge regionale 3/2010 e s.m.i. che disciplina il procedimento regionale di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale;
- la legge regionale 9/2010 e s.m.i.;
- la legge regionale 6/2011 e s.m.i.;
- la legge regionale 12/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccredITAMENTI delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accREDITAMENTI provvisori e avvio del procedimento di accREDITAMENTO definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi";

VISTO il DCA n. U00015 del 16/01/2015, con il quale, per il presidio denominato Casa di Cura "Ancelle Francescane della Casa del Buon Pastore" di Roma, si è provveduto:

- alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la seguente attività sanitaria
 - Casa di Cura privata che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per post-acuzie dotata di:
 - n. 47 p.l. di lungodegenza medica post-acuzie;
 - n. 41 p.l. di riabilitazione + n. 4 DH;
 - frigoemoteca (convenzione con il Centro trasfusionale dell'Ospedale Santo Spirito);
 - Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:
 - n. 100 p.r. Livello Assistenziale: Mantenimento A;
- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione del DCA n. U0018 del 24/03/2011 per la seguente attività sanitaria:
 - n. 10 p.r. Livello Assistenziale: Intensivo (ex R1);
- al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo per la seguente attività sanitaria:

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Casa di Cura privata che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per post-acuzie dotata di:
 - n. 47 p.l. di lungodegenza medica post-acuzie;
 - n. 41 p.l. di riabilitazione + n. 4 DH;
 - frigoemoteca (convenzione con il Centro trasfusionale dell'Ospedale Santo Spirito);
- Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:
 - n. 100 p.r. Livello Assistenziale: Mantenimento A;
- al rilascio dell'accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. per la seguente attività sanitaria:
 - n. 10 p.r. Livello Assistenziale: Intensivo (ex R1);

CONSIDERATO che:

- che l'art. 8-quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i stabilisce che *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”*;
- il punto 6. della parte dispositiva del DCA n. U00015/2015 prevede di dare mandato, limitatamente all'attività di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, di Liv. Ass. Intensivo *“all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati”*, ai sensi del summenzionato art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con nota pervenuta via PEC ed assunta al prot. regionale n. 404023 del 01/08/2016, il Direttore Generale della ASL ROMA 1 ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale definitivo in favore della struttura socio sanitaria denominata Casa di Cura “Ancelle Francescane della Casa del Buon Pastore”, sita nel Comune di Roma (RM), Via di Vallelunga, n.8, limitatamente al nucleo di n. 10 posti residenza di assistenza residenziale intensiva (R1);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata Casa di Cura “Ancelle Francescane della Casa del Buon Pastore”, sita nel Comune di Roma (RM), Via di Vallelunga, n.8, gestita dall'Istituto Religioso Ancelle Francescane del Buon Pastore (P.IVA 00996561007), limitatamente alla seguente attività sanitaria:

- n. 10 p.r. Livello Assistenziale: Intensivo (ex R1);

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:



19

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. rilasciare l'accreditamento istituzionale, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata Casa di Cura "Ancelle Francescane della Casa del Buon Pastore", sita nel Comune di Roma (RM), Via di Valledlunga, n.8, gestita dall'Istituto Religioso Ancelle Francescane del Buon Pastore (P.IVA 00996561007), limitatamente alla seguente attività sanitaria:
- n. 10 p.r. Livello Assistenziale: Intensivo (ex R1);
2. prendere atto che la direzione sanitaria del presidio socio sanitario denominato Casa di Cura "Ancelle Francescane della Casa del Buon Pastore" è affidata al Dott. Enrico Rosati, nato a Formia (Lt) il 6/9/1974, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma con posizione n. 53778/M, in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
3. confermare, per il resto, il DCA n. U00015 del 16/01/2015;
4. notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: ancellefrancescanebuonpastore@legalmail.it all'Istituto Religioso Ancelle Francescane del Buon Pastore (P.IVA 00996561007), con sede legale in Roma, Via Gaetano Mazzoni n. 44, nella persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Flora Luberto, nata a Filogaso (Vibo Valentia) il 14/3/1961; alla ASL ROMA 1, all'indirizzo: protocolloinf@pec.asl-rme.it; al Municipio XIII (ex Mun. XVIII) ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo.mun18@pec.comune.roma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

